

I CASI ESCLUSI DAL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI

LICENZIAMENTI DISCIPLINARI

Non sono inclusi nel divieto di licenziamento i recessi per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, motivati cioè da gravi violazioni delle norme di legge e di contratto che rendono impossibile il proseguimento del rapporto di lavoro. Il licenziamento

per giusta causa non prevede il preavviso, che spetta invece nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo. L'articolo 46 del decreto Cura Italia vieta invece i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, cioè per ragioni inerenti all'attività produttiva.

RECESSO PER SUPERAMENTO DEL COMPORTO

Il comparto è il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia stabilito dal contratto collettivo applicabile. Se la malattia del lavoratore eccede tale periodo, il datore è libero di recedere dal contratto. È un caso diverso dal giustificato motivo oggettivo,

che si identifica con la soppressione della posizione lavorativa. Il superamento del periodo di comparto, infatti, è un'ipotesi di risoluzione che non è regolamentata dall'articolo 3 della legge 604/1966 ma dall'articolo 2110 del Codice civile.

LICENZIAMENTO DI LAVORATORI IN PROVA

Anche questo caso è escluso dal divieto di recesso stabilito dai decreti Cura Italia e Rilancio. Non si tratta infatti di licenziamenti motivati da ragioni inerenti all'attività

produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, quanto alla inadeguatezza del lavoratore a ricoprire il ruolo per il quale è stato assunto.

RECESSO PER I DIRIGENTI

L'articolo 46 del Dl Cura Italia vieta i licenziamenti previsti dall'articolo 3 della legge 604/1966. Questa norma non si applica ai dirigenti che quindi parrebbero esclusi dal divieto di licenziamento. I dirigenti potrebbero anche essere esclusi poichè il loro rapporto di lavoro può essere risolto se la

risoluzione è giustificata. Tuttavia la ratio del divieto di recesso valido fino al 17 agosto è certamente quella di impedire l'interruzione di rapporti di lavoro in generale per ragioni economiche ed organizzative, per attenuare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza sanitaria.